



COMUNE DI POMARETTO

Città Metropolitana di Torino
SERVIZI DEMOGRAFICI

DICHIARAZIONE DI NASCITA

Le nascite avvenute sul territorio italiano devono essere registrate all'Ufficio di Stato Civile, il quale provvede a trasmettere la comunicazione al Comune di residenza dei genitori, o in caso di residenze diverse, a quello della madre.

La dichiarazione è l'adempimento che prelude alla formazione dell'atto per l'iscrizione della nascita nel registro di stato civile. Nella dichiarazione deve essere indicato il nome scelto per il nascituro. Con la registrazione della nascita l'individuo assume la propria identità personale, ed acquista la capacità di essere titolare attivo e passivo di diritti.

Cognome entrambi i genitori: novità

Con Sentenza n° 131 del del 27.04.2022 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale n° 22 del 1° giugno 2022 - la Corte Costituzionale ha l'illegittimità dell'art. 262 primo comma del codice civile "*nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.*" L'illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

A far data dal 02.06.2022 i principi a cui attenersi per l'attribuzione del cognome quelli di seguito indicati e il figlio potrà avere:

- **IL COGNOME DI ENTRAMBI I GENITORI, nell'ordine scelto dai genitori di comune accordo.**
- **IL COGNOME DI UNO DEI DUE GENITORI, scelto di comune accordo. In mancanza di tale accordo devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.**

La regola generale è perciò la seguente: il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo loro diverso accordo (attribuzione del solo cognome paterno o materno) e nell'ordine da loro prescelto. La proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale è la rappresentazione dello status filiationis ed è il riconoscimento più immediato e diretto «del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali» (sentenza n. 286 del 2016). In caso di disaccordo dei genitori, fino a quando il Legislatore non si esprimerà in merito, si dovrà far riferimento allo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli e quindi si dovrà ricorrere all'intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall'art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ., nonché – con riferimento alle situazioni di crisi della coppia – dagli artt. 337-ter, terzo comma e 337-quater, terzo comma.

Dove e quando dichiarare la nascita

- entro 3 giorni dall'evento, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto - (questa modalità non è ammessa in caso di bambino nato morto: resa solo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita);



COMUNE DI POMARETTO

Città Metropolitana di Torino
SERVIZI DEMOGRAFICI

- entro 10 giorni dall'evento se dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del comune del luogo di nascita o di residenza dei genitori. In caso di residenze diverse è competente il comune della madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
- oltre il termine di 10 gg. il dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo.

Chi effettua la dichiarazione

- **Se il bambino è nato da genitori coniugati:** la dichiarazione può essere resa indifferentemente da uno dei genitori, da un loro procuratore speciale nominato con scrittura privata non autenticata, dal medico o da altra persona che ha assistito al parto.
- **Se il bambino è nato da genitori non coniugati tra di loro:** la dichiarazione comporta in questo caso anche il riconoscimento del figlio, quindi deve essere presentata congiuntamente dai genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio, oppure dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.
- Il dichiarante, comunque, deve avere compiuto i 16 anni di età; nel caso in cui il dichiarante abbia meno di 16 anni di età è necessaria Autorizzazione del Giudice.

Cosa devo presentare

- attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto in **ORIGINALE**;
- in caso di parto senza assistenza di personale sanitario: attestazione di constatazione di avvenuto parto o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;
- documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (per gli stranieri passaporto/documento per l'espatrio rilasciato dal paese di appartenenza).

Gli adempimenti richiesti ai genitori

- compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di nascita;
- per gli stranieri compilazione e sottoscrizione della dichiarazione inerente l'attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio paese;
- i genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

Dove rivolgersi e quando

- Centro Nascite dell'Ospedale/ Casa di Cura ove è avvenuto il parto (entro 3gg - informazioni presso la direzione sanitaria)
- Ufficio di Stato Civile presso i Servizi Demografici.

Notizie utili

E' garantita alle donne che lo desiderino, la possibilità di partorire nelle strutture sanitarie pubbliche mantenendo l'**anonimato**, e senza quindi alcun obbligo di riconoscimento del figlio.

In questo caso la dichiarazione di nascita è effettuata dal medico/ostetrica che hanno assistito al parto rispettando la volontà della madre di non essere nominata ed il neonato verrà affidato ai servizi sociali per essere avviato all'adozione.



COMUNE DI POMARETTO

Città Metropolitana di Torino
SERVIZI DEMOGRAFICI

Per attribuire il nome ed il cognome

- Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre.
- Per i nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque solo i prenomi che precedono la virgola.
- Per i nati precedentemente, i prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione.
- E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
- I nomi stranieri devono essere espressi con le lettere dell'alfabeto italiano esteso a J, K, X, Y e W e - ove possibile - anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine.
- Nell'attribuzione del cognome, ai figli nati in Italia di cittadini stranieri, deve osservarsi la normativa del paese di appartenenza; il middle nome previsto dalla normativa filippina viene omissivo.
- Figlio nato da genitori entrambi stranieri: si applica per la determinazione del cognome e nome del neonato la legge del Paese di cui il nato ha la cittadinanza.

I figli: un unico status

dal **1° gennaio 2013**, la legge ha modificato le disposizioni in materia di riconoscimento dei figli, ed ha modificato l'ordinamento dello Stato Civile per quanto riguarda la disciplina del nome, con lo scopo di eliminare ogni disegualianza tra figli (in precedenza distinti tra naturali e legittimi).

- I figli possono essere definiti come figli di genitori uniti da matrimonio o il caso contrario.
- Quando i genitori sono uniti tra di loro dal vincolo matrimoniale, la dichiarazione di nascita effettuata da uno di essi equivale a riconoscimento del figlio da parte di entrambi.
- Il genitore che intende effettuare il riconoscimento di un figlio, che non è nato all'interno del matrimonio, può farlo sia al momento della dichiarazione di nascita, che in un momento successivo o precedente.
- Gli stranieri dovranno produrre un documento dell'Autorità Consolare del paese di appartenenza dal quale risulti che il riconoscimento del figlio nato in Italia, al di fuori del matrimonio, non è contrario alla legislazione del paese di origine.
- I genitori non legati tra loro da vincolo matrimoniale, non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che non permetterebbero il riconoscimento.
- Per poter riconoscere un figlio è necessario aver compiuto 14 anni.
- I figli di età superiore ai 14 anni devono prestare il loro assenso al riconoscimento.
- Fino al compimento dei 14 anni d'età del figlio, il riconoscimento non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore.

COSTI

NESSUNO



COMUNE DI POMARETTO

Città Metropolitana di Torino
SERVIZI DEMOGRAFICI

ORARIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

L'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO.

PER INFORMAZIONI E RICHIESTE DI APPUNTAMENTO SCRIVETE AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL:

servizidemografici.pomaretto@ruparpiemonte.it

O TELEFONATE AI SEGUENTI NUMERI:

0121.81241 (interno 1 - 1)

3343418546

Responsabile del Procedimento: L'Ufficiale di Stato Civile Delegato, Dott. Daniele Baron

Email: servizidemografici.pomaretto@ruparpiemonte.it

PEC: pomaretto@cert.ruparpiemonte.it

Telefono: 0121.81241 (interno 1)

Fax: 0121.803719